



# COMUNE DI MONTEROSI

Provincia di Viterbo

Via Urbano del Drago, 37 – C.A.P. 01030  
Tel. 0761.699444/5 – Fax 0761.699664  
[sindaco@comune.monterosi.vt.it](mailto:sindaco@comune.monterosi.vt.it)

N. **31 / 2013** - REGISTRO ORDINANZE

Oggetto: **GESTIONE RIFIUTI AGRICOLI.**

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art 179 del D.Lgs. 152/2006 la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- prevenzione
- preparazione per il riutilizzo
- riciclaggio
- recupero di altro tipo esempio il recupero di energia
- smaltimento

e prevede pure che è consentito discostarsi in via eccezionale nell'ordine di priorità di cui sopra qualora si giustificato nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse;

l'art 184 c.3 lett. A) D.Lgs 152/2006 definisce i rifiuti speciali i rifiuti da attività agricola e agro industriali ai sensi e per gli effetti dell'art 2135 del Codice Civile;

l'art 185 D.Lgs stabilisce poi che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del presente decreto c. 1 lett. F( le materie fecali se non contemplate dal c.2 lett. b) , paglia e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana;



- CONSIDERATO CHE
- Il Regolamento Regione Lazio n. 7/2005 prevede all' art 91 il divieto di accendere fuochi nel periodo a rischio di incendi ma l' art 92 prevede "Condizioni per l' uso del fuoco" stabilendo che in deroga alle disposizioni di cui al precedente art 91 l' uso del fuoco è consentito per l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi e pascolativi, dando indicazioni sulle modalità dell'abbruciamento;
- La stessa regione Lazio con nota prot. 230593 del 18/06/13 del Dipartimento Istituzionale e Area del territorio- Area Consulenza Giuridica e assistenza agli atti- avente ad oggetto " Convenzione Regione Lazio e CES- Attività di controllo del territorio finalizzato , nel periodo di massima pericolosità di innesco degli incendi boschivi, a contrastare la pratica dell' abbruciamento dei residui vegetali" ha concluso che nel contrasto tra normativa regionale antecedente e quella nazionale successiva in una materia ascrivibile alla tutela dell' ambiente e pertanto di competenza esclusiva dello Stato, non appare eludibile l' applicazione della normativa statale nelle more dell' adeguamento della legislazione regionale o dell' emanazione di nuove disposizioni in ossequio alle modificate previsioni dell' art. 185 del D.Lgs 152/2006;
- CONSIDERATO INOLTRE CHE
- Se tali residui fossero utilizzati nella produzione di energia in impianti di biomassa non sarebbero considerati rifiuti ma potrebbero essere ivi utilizzati non rientrando nell' applicazione della parte IV del D.Lgs 152/2006;
- Altrimenti tali residui, considerati rifiuti secondo quanto in precedenza espresso, andrebbero gestiti, nel rispetto dei principi della normativa, in impianti di recupero di rifiuti;
- PRESO ATTO delle istanze rappresentate nell' incontro tenutosi il 14 Ottobre 2013 presso la sede della Provincia di Viterbo con le associazioni di categoria e i Comuni del territorio per approfondire le emergenze in essere al momento, per lo smaltimento dei rifiuti agricoli;
- VISTA la nota della Provincia di Viterbo del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti ed ufficio Energia, dalla quale si rileva che
- Nel territorio della Provincia di Viterbo risultano autorizzati dal Settore Ambiente ufficio Energia 3 impianti (nei comuni di Tuscanica, Caprarola e Tessennano) che potrebbero utilizzare tale tipo di biomassa ma nessuno è operativo ne sono stati depositati i progetti esecutivi propedeutici alla costruzione. Pertanto non esistono al momento e nei prossimi



mesi, impianti operativi di produzione di energia elettrica da biomassa che possano utilizzare ramaglie e potature;

- In relazione al trattamento dei residui agricoli come rifiuti ( CER 020103 ) in procedura semplificata nel territorio provinciale risultano attualmente operativi due impianti che possono ricevere il rifiuto di cui trattasi , uno con potenzialità di 10 ton. In comune di Tarquinia ed uno con potenzialità di 500 ton in comune di Nepi. Si specifica che le potenzialità sono annuali e pertanto è verosimile che ad oggi gran parte dei quantitativi sia già stata consumata per l'anno in corso;
- In procedura ordinaria la Provincia di Viterbo per il trattamento del CER 020103 ha autorizzato solo un impianto del comune di Tuscania che risulta in fase di costruzione e pertanto al momento non è operativo, mentre sono in istruttoria altri impianti fermi in attesa dei dovuti pareri dell' area via Regionale;

**PRESO ATTO CHE:**

- Il territorio della Provincia di Viterbo ha una vocazione agricola importante con presenza di coltivazioni tipiche quali nocciolo, castagno, olivo e vite;
- La pratica della gestione controllata dei residui vegetali, mediante combustione sul luogo di produzione, rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed a determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie riducendo o eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici
- Lo stesso Regolamento Forestale n. 7/2005 ha recepito e consentito tale pratica proprio a dimostrare della storicità della tradizione e della normale pratica agricola da sempre perseguita nel territorio

**PRESO ATTO INOLTRE CHE:**

- Che ai fini della prevenzione di patologie fitosanitarie la normativa, in particolare la direttiva 2000/29 CE, impone misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all' agricoltura , all' ambiente ed al paesaggio causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare;
- Al momento non è stato ancora stabilito se le misure di profilassi abbiano la prevalenza sulle norme che prevede il divieto di bruciatura in loco dei residui vegetali;
- Non è tecnicamente né economicamente sostenibile dagli imprenditori agricoli la raccolta, la diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di biomasse o di



rifiuti più vicini, perché come certificato dalla Provincia, ad oggi non esistono nelle immediate vicinanze del territorio provinciale impianti idonei se non quelli indicati. Si fa altresì presente che lo stesso trasporto dei rifiuti con mezzi autorizzati sarebbe complesso, data la natura degli imprenditori agricoli che non hanno mezzi per il trasporto dei rifiuti, in quanto casuale nella loro attività;

- VISTA la richiesta delle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli per far fronte all' emergenza di smaltimento rifiuti;
- PRESO ATTO CHE il piano di gestione rifiuti della Regione Lazio deliberato nel 2012 non ha tenuto conto di tale tipologia di rifiuti e sembra individuare nel solo trattamento di compostaggio la soluzione al recupero del materiale , riferendosi unicamente alla risulta degli sfalci e delle potature eseguite nelle aree verdi urbane pubbliche e private dove questi materiali sono oggetto di raccolta differenziata;
- VISTA la deliberazione della giunta Provinciale n.111 del 15/10/2013 che ha condiviso quanto stabilito nel vigente regolamento Forestale n. 7/2005 art.92 come indicazioni tecniche per i comuni qualora intendessero assumere ordinanza ai sensi dell' art 191 del D.Lgs 152/2006 di gestione dei rifiuti in deroga , ed in particolare ha espresso le seguenti linee guida:
  - La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
  - Durante le fasi dell' attività fino all' avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persone di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  - La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l' intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l' altezza ed il fronte dell' abbruciamento;
  - La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi;
  - Possono essere destinati alla combustione all' aperto al massimo 5 metri al giorno di scarti provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti.
  - L' operazione deve svolgersi in giornate in assenza di vento e preferibilmente umide ed il fuoco deve estinguersi non oltre le ore 11,00 antimeridiane. Il terreno su cui si esegue l' abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l' insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;
  - E' comunque vietato accendere fuochi nei periodi considerati a rischi incendio;



- Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione;
- Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
- E' consentito l' accumulo per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità;
- CONSIDERATO che lasciare sul suolo importanti quantità di residui agricoli, anche cippati, potrebbe provocare, in caso di forte pioggia, il trascinarsi dello stesso nei corsi d' acqua provocando ostruzioni e diminuzioni della capacità di deflusso con conseguenze sull' assetto idrogeologico del territorio- aspetto questo soggetto ad attenta valutazione da parte de sindaci relativa all' assetto idrogeologico dei territori di competenza;
- CONSIDERATO che lasciare sul suolo importanti quantità di residui agricoli, anche cippati potrebbe comportare un aumento dell' acidità del terreno o l' insorgere di muffe con conseguenze sulla salute delle coltivazioni;
- VISTO l' art. 191 del D.Lgs 152/2006 di gestione dei rifiuti in deroga, il quale prevede che il Sindaco possa emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell' ambiente;
- RITENUTO NECESSARIO sul territorio comunale garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli al fine di evitare rischi per l' ambiente, per l' innesco e la propagazione di incendi, per la diffusione delle fitopatologie e quindi per la diminuzione anche dei trattamenti chimici per le stesse, nelle more di realizzare, organizzare e attivare impianti, sistemi, auto smaltimento o altro che consenta il rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 152/2006;
- RITENUTO ALTRESI' di dover adottare idoneo provvedimento che consenta la gestione controllata dei residui mediante combustione sul luogo di produzione;
- VISTA la nota del 18 Marzo 2011 prot. 8890/Tri/Di del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del territorio e del mare con la quale si fa presente che l' art. 185 comma 1 lettera f) che prevede l' esclusione dall' ambito di applicazione dalla parte IV del D.Lgs 152/2006 è riferito soltanto a sfalci, potature ed altri materiali che provengono da attività agricole o forestale e che sono destinati agli utilizzi descritti nell' articolo stesso. I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, invece non rientrano tra le esclusioni previste dal suddetto articolo, restano soggetti alle disposizioni dell' art. IV del



D.Lgs 152/2006 e sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell' art. 184 comma 2 lettera c) del medesimo decreto;

- Il D.Lgs 267/2000
- Il Regolamento Forestale della Regione Lazio n. 7/2005
- Il D.Lgs 152/2006
- La direttiva Europea 19 Novembre 2008, n° 98/CE
- La direttiva Europea 2000/29CE

## ORDINA

Per un periodo di sei mesi dalla presente, in alternativa all' impiego dei residui ai sensi dell' art. 185 del D.Lgs 152/2006 o all' accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione dei residui vegetali e residui di potatura derivanti dalle pratiche agricole alle seguenti condizioni a tutela e salute dell' ambiente.

- La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione
- Durante le fasi dell' attività fino all' avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persone di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l' intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l' altezza ed il fronte dell' abbruciamento;
- La combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da edifici di terzi
- Possono essere destinati alla combustione all' aperto al massimo 5 metri al giorno di scarti provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti.
- L' operazione deve svolgersi in giornate in assenza di vento e preferibilmente umide ed il fuoco deve estinguersi non oltre le ore 11,00 antimeridiane. Il terreno su cui si esegue l' abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l' insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;
- E' comunque vietato accendere fuochi nei periodi considerati a rischi incendio;
- Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione;



- Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
- E' consentito l' accumulo per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito del Comune e all' Albo Pretorio dell' Ente

### **DEMANDA**

A tutte le forze dell' ordine, per quanto di competenza a vigilare sull' osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza viene trasmessa.

Al Prefetto di Viterbo

Al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri di Viterbo – Sede

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Viterbo - Sede

Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato di Viterbo - Sede

Comando Stazione CFS di Ronciglione -Sede

Alla Stazione dei Carabinieri di Ronciglione -Sede

Alla Questura di Viterbo – Sede

Alla Polizia Provinciale di Viterbo – Sede

Alla Polizia Locale di Monterosi – Sede

All' Arpa Lazio di Viterbo – Sede

All' Azienda USL di Viterbo – Sede

Alla Provincia di Viterbo – Sede

E per effetto dell' art 191 del D.Lgs 152/2006

Al Presidente del Consiglio dei Ministri – Roma

Al Ministero per lo Sviluppo Economico – Roma

Al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare- Roma

Al Ministero della Salute- Roma

Al Presidente della regione Lazio - Roma

Dalla Residenza Municipale li, 3 dicembre 2013

**IL SINDACO**

(Francesco PARIS)

